



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**Repertorio n. 7423 del 10/07/2023**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**  
**(art. 2222 e ss. c.c.)**

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Avv. Elena Maria Latella

e

il dott. Luca Pascali, [REDACTED] (di seguito indicato “collaboratore”).

**VISTO:**

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare” n. 9059 del 29 luglio 2022, al fine di assicurare la realizzazione del Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021 e del Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui alla DGR n. 128 del 28 marzo 2022 e relativa Convenzione Rep n. 12789 del 2022, con cui Azienda Calabria Lavoro è stata individuata quale soggetto attuatore delle specifiche azioni previste dai Piani relativamente ai sistemi informativi nell’ambito dei servizi per il lavoro e delle politiche attive della Regione Calabria e sono state impegnate le relative somme;
- il decreto del Commissario straordinario n. 112 del 29 novembre 2022, con cui è stata, tra l’altro, impegnata sul bilancio di Azienda la somma prevista per la realizzazione del progetto;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare” n. 16550 del 15 dicembre 2022, con cui è stato integrato l’oggetto della convenzione rep. n. 12789 del 2022, come da schema di Addendum con Piano attività, allegati al medesimo decreto e nello specifico è stata, tra l’altro, assegnata ad Azienda la realizzazione della linea di intervento “Osservatorio” per una somma pari a € 680.000,00;
- il Decreto del Commissario straordinario n. 131 del 29 dicembre 2022, con cui è stato recepito il predetto decreto, è stato approvato lo schema di Addendum alla Convenzione n. 12789/2022 ed è stata impegnata la relativa spesa;
- che in data 24 febbraio 2023 è stato sottoscritto l’Addendum alla Convenzione n. 12789/2022, con repertorio 15036;
- la tabella 2 dell’allegato A del sopra citato addendum è previsto l’acquisto di servizi di consulenza professionale e precisamente n. 3 figure professionali: 1 esperto senior in statistica





## **AZIENDA CALABRIA LAVORO**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

- e analisi dati demografici e del lavoro, 1 esperto senior in sociologia e economia sociale e 1 esperto senior in informatica e/o gestione banche dati;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 28 aprile 2023 è stato approvato l'avviso pubblico concernente la procedura di selezione per i n. 3 esperti, come sopra indicati;
  - il decreto n. 40 del 11/05/2023 è stata nominata la Commissione di Valutazione per l'espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute nell'ambito dell'avviso per la selezione di n. 3 esperti consulenza professionale Piano Regionale Straordinario GOL – OSL.CAL di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021 e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui alla DGR n. 128 del 28 marzo 2022;
  - il decreto n. 61 del 04/07/2023 di approvazione della graduatoria definitiva.

### **ART. 1**

#### **Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento della prestazione**

La committente conferisce al professionista l'incarico di esperto senior in informatica e/o gestione banche dati – Profilo C.

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza essere sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di Azienda Calabria Lavoro, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi prefissati.

Il collaboratore effettuerà rilevazione di dati statistici sul lavoro.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dagli art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 2**

#### **Decorrenza e durata**

Il contratto di collaborazione avrà durata dal 10 luglio 2023 al 30 giugno 2025.

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con 15 gg di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo previsto.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**ART. 3**  
**Compenso**

Il corrispettivo per ciascuna delle figure richieste è stato definito sulla base delle caratteristiche professionali, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti per le prestazioni da rendere. Il corrispettivo lordo sarà pari agli importi fissati nella tabella 3 di cui art. 9 dell'avviso inerente.

Il compenso indicato è da intendersi IVA (se dovuta) esclusa e onnicomprensivo di ogni altro onere o tassa dovuta al professionista. Parimenti le spese di eventuali trasferte sono a carico del professionista selezionato. Azienda Calabria Lavoro si riserva la facoltà di prorogare l'efficacia dei contratti degli esperti sopra indicati, fino alla data ultima di esecuzione delle attività progettuali senza integrazioni del compenso.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Le giornate massime mensili eseguibili sono pari a 10 (dieci).

**ART. 4**  
**Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

**ART. 5**  
**Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**ART. 6**  
**Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute se previsto dal regime fiscale al quale aderisce il professionista.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. c.c..

**ART. 7**  
**Codice di comportamento**

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), e dal Decreto del Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l'"Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro".

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

**ART. 8**  
**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

**ART. 9**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**ART. 10**  
**Conclusioni**

Il professionista dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti di ACL visionabile sul sito istituzionale di Azienda, ciò vale ai fini di notifica.

Reggio Calabria, .....

Il professionista



Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario straordinario  
Avv. *Elena Maria Latella*

